

STUDIO LEGALE

37122 Verona - Vicolo Ghiaia 7 - fax 045/590299

Avv. STEFANIA SARTORI
Patrocinante in Cassazione
stefania@avvstefaniasartori.it
segreteria@avvstefaniasartori.it
Tel. 045/592686

Avv. CRISTINA BEGAL
Patrocinante in Cassazione
begal.cristina@gmail.com
patrizia.studiobegal@gmail.com
Tel. 045/597518

Consulente
Prof. DOMENICO DE LEO
Ordinario di Medicina Legale
Università di Verona

Avv. FAUSTO SCAPPINI
Patrocinante in Cassazione
e-mail: fausto.scappini@avvfaustoscappini.it
e-mail: segreteria@avvfaustoscappini.it
Tel. 045/8033826

Avv. VALENTINA SCAPPINI
e-mail: valentina.scappini@avvfaustoscappini.it
Tel. 045/8033826

Dott. DANIELE GIACOMAZZI
e-mail: daniele.giacomazzi@avvfaustoscappini.it
Tel. 045/8033826

Gentile signora
Prof. Graziella Manzato
SINDACO DEL
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Piazza Carlo Alberto, 1 - 37066 Sommacampagna (VR)

PEC: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Verona, 29 luglio 2016

Oggetto: COMUNE DI SOMMACAMPAGNA // REGIONE DEL VENETO
E ALTRI - T.A.R. Veneto - R.G. 156/2016 - Motivi aggiunti.


Trasmetto copia dei motivi aggiunti che ho notificato alle controparti il
02.07.2016.

In data 14.07 u.s. ho provveduto al deposito presso il T.A.R. Veneto del
ricorso, unitamente a n. 4 documenti di cui trasmetto copia dell'elenco.

Appena sarà fissata l'udienza sarà mia cura comunicargliela.

Cordiali saluti.

Avv. Fausto Scappini



Allegato: c.s.

Il presente documento contiene informazioni personali e riservate. E' vietato divulgarne il contenuto a persone diverse dal destinatario. Si prega i destinatari non autorizzati di mantenere il riserbo e di informare tempestivamente il mittente dell'eventuale errore di trasmissione

1

FAUSTO SCAPPINI
VALENTINA SCAPPINI
AVVOCATI
Vicolo Ghiaia 7 - 37122 Verona
Tel. 045/8033826 - fax 045 590299

ANTONIO SARTORI
AVVOCATO
San Polo 2988
30125 Venezia
Tel. 041/2750251 - fax 041/5241633

**COPIA PER
LO STUDIO**

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO - VENEZIA

*** **

Nel ricorso R.G. n. 156/2016 - Sezione Seconda promosso da

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA, con gli avv.ti Fausto Renzo
Scappini ed Antonio Sartori;

CONTRO

REGIONE DEL VENETO in persona del Presidente legale
rappresentante *pro tempore*, con sede in 30123 Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro
3901

E NEI CONFRONTI DI

**CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO - INDUSTRIALE
DI VERONA - INTERPORTO QUADRANTE EUROPA**, con gli avv.ti
Stefania Brugnoli e Giorgio Pinello

E DI

COMUNE DI VERONA, con gli avv.ti Fulvia Squadroni e Giovanni
Michelon.


*** **

ELENCO DOCUMENTI

- 1) deliberazione n. 112 del 20/06/2016 della Giunta del Comune di Sommacampagna
- 2) determina n. 402 del 21/06/2016 del Comune di Sommacampagna;
- 3) Deliberazione n. 82 del 9/03/2016 della Giunta Comunale di Verona;
- 4) Piano Urbanistico di Coordinamento della A.I.U. n. 8 relativa al Piano Particolareggiato denominato "Quadrante Europa".

Verona - Venezia, li 12 luglio 2016

avv. Fausto Scappini



avv. Antonio Sartori

**FAUSTO SCAPPINI
VALENTINA SCAPPINI
AVVOCATI**
Vicolo Ghiain 7 - 37122 Verona
Tel. 045/8033826 - fax 045 590299

**ANTONIO SARTORI
AVVOCATO**
San Polo 2988
30125 Venezia
Tel. 041/2750251 - fax 041/5241633

ORIGINALE

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL VENETO - VENEZIA**

*** **

MOTIVI AGGIUNTI

ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 104/2010

Nel ricorso R.G. n. 156/2016 - Sezione Seconda promosso da

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA, (C.F. 00259810232) in persona

del Sindaco prof.ssa Graziella Manzato legale rappresentante *pro - tempore*, autorizzata a proporre motivi aggiunti con deliberazione n. 112 del 20/06/2016 della Giunta del Comune di Sommacampagna e determina n. 402 del 21/06/2016 (doc. all. n. 1 e 2) appresentato e difeso dagli avv.ti Fausto Renzo Scappini del Foro di Verona (C.F: SCPRZF53R20E349V), con fax n. 045/590299 e posta elettronica certificata avvrenzofaustoscappini@puntopec.it ed Antonio Sartori del Foro di Venezia, (C.F: SRTNTN61M01L736H), con fax n. 041/5241633 e posta elettronica certificata antonio.sartori@venezia.pecavvocati.it con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia San Polo 2988, come da mandato in calce al ricorso introduttivo

CONTRO

REGIONE DEL VENETO, C.F. 02392630279, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 30123 Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901

E NEI CONFRONTI DI

**CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO - INDUSTRIALE
DI VERONA - INTERPORTO QUADRANTE EUROPA, P. IVA
00849500236**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via



Con delibera n. 41 del 30/06/2011, il Consiglio Comunale di Verona ha approvato il piano urbanistico "Quadrante Europa - Area Nord" proposto dal Consorzio ZAI (doc. all. n. 15 - ricorso introduttivo).

Prima di avviare la progettazione di dettaglio del suddetto piano, il Consorzio ZAI ha sottoposto il PUA "Quadrante Europa - Area Nord" alla procedura di *scoping* presso il Ministero dell'Ambiente.

Non si dispone della documentazione relativa a tale procedimento, per il quale è stata avanzata formale istanza di accesso agli atti (doc. all. n. 16 - ricorso introduttivo), tuttavia nello stesso provvedimento della Regione Veneto, ivi impugnato, si legge che "la competente commissione ministeriale di verifica dell'impatto ambientale (VIA-VAS), con parere n. 1281 del 28/06/2013, trasmesso con nota ministeriale del 18/07/2013, ha ritenuto ammissibile sia la sola procedura di VIA (da svolgere unitariamente per tutte le opere previste dal piano) sia, in alternativa, la procedura di VIA per ogni singola opera, previo assoggettamento a VAS dell'intero piano" (doc. all. n. 2 - ricorso introduttivo)

Rilevate nuove esigenze, il Consorzio ZAI ha redatto e proposto una variante al PUA "Quadrante Europa - Area Nord" in relazione alla quale, con istanza del 31/07/2015, ha richiesto la verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006.

Nell'ambito di tale procedimento, con delibera n. 147 del 10/09/2015 della Giunta Comunale, il Comune di Sommacampagna ha espresso il proprio parere sul progetto di variante.

Il Comune, ritenendo che la realizzazione del piano attuativo avesse grande incidenza sull'abitato di Caselle, ha chiesto di sottoporre a VAS o eventualmente a VIA complessiva l'intero piano urbanistico anche al fine di valutare l'incidenza sul

proprio territorio e le eventuali mitigazioni e le compensazioni (doc. all. n. 17 - ricorso introduttivo).

Con nota acquisita al prot. regionale n. 374794 del 18/09/2015, anche il Comune di Verona ha fatto pervenire alcune osservazioni.

Il parere espresso dalla Direzione Urbanistica del Comune di Verona non è favorevole in quanto *"l'analisi delle componenti ambientali si limita alla caratterizzazione dello stato di fatto o ad una generica e la matrice di stima degli impatti non contiene alcuna valutazione quantitativa degli stessi. Manca inoltre un'analisi di coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano Qualità dell'Area e Piano di Azione per Energia Sostenibile. E' necessario, infine, valutare tra le componenti ambientali l'inquinamento luminoso e i consumi energetici nonché elencare le mitigazioni previste. Relativamente alla componente rumore non risulta essere stata effettuata alcuna analisi o valutazione specifica limitandosi ad una caratterizzazione dell'ambito del PUA e delle infrastrutture ad esso connesse, indicando in maniera generica le sorgenti previste; sono poi stati individuati i recettori sensibili ed i rispettivi limiti, rimandando alla fase edilizia la specifica valutazione di impatto acustico. Tale approccio non si ritiene condivisibile in quanto la valutazione sui potenziali impatti della componente rumore, benchè non di dettaglio in questa fase, deve comunque essere sviluppata per una valutazione quantitativa dell'impatto"* (doc. all. n. 2 - ricorso introduttivo).

Dunque lo stesso Comune di Verona ha espresso un parere negativo.

Infine, in data 25 novembre 2015, la Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ha espresso il parere n. 161 ritenendo *"di non assoggettare alla procedura di VAS la Variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa Area Nord, Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente."*

Con il ricorso introduttivo dell'odierno procedimento il Comune di Sommacampagna, ha impugnato il parere della Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica ritenendo illegittima l'esclusione della procedura di VAS per la variante n. 1 al Piano Urbanistico Attuativo del Quadrante Europa.

*** **

In data 9 marzo 2016, con delibera n. 82/2016, la Giunta del Comune di Verona ha accertato la formazione del silenzio assenso per intervenuta decorrenza del termine previsto dall'art. 13.3 delle NTA del Piano Particolareggiato "Quadrante Europa" e con ciò ha implicitamente approvato il Progetto di Coordinamento (PUC) della A.I.U. n. 8 con il quale viene verificata la congruenza tra le indicazioni del Piano Particolareggiato e le intenzioni attuative, vengono valutate le soluzioni volumetriche e definite le unità minime di intervento (doc. all. n. 3 - 4).

Con tale delibera, si avvia la fase attuativa del Piano Particolareggiato denominato "Quadrante Europa" nonostante non sia stata esperita la preventiva Valutazione Ambientale Strategica.

*** **

Al fine di difendere il proprio territorio al Comune di Sommacampagna non resta che rivolgersi al Giudice Amministrativo per chiedere l'annullamento dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

**A) VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DEL D. LGS. N. 152/2006.
INVALIDITA' DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL PIANO
URBANISTICO NON SOTTOPOSTO A VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA.**

L'art. 11 del d.lgs. 152/2006 dispone che "La valutazione ambientale strategica è

avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 6;

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'articolo 18;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a

garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"

Dalla disposizione normativa si evincono chiaramente due principi: da un lato, il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica deve essere svolto preventivamente all'approvazione dello strumento urbanistico a cui si riferisce; dall'altro, i provvedimenti amministrativi adottati in assenza di VAS sono annullabili per violazione di legge.

Come evidenziato con il ricorso introduttivo, con il parere n. 161 del 25/11/2015, la Commissione Regionale ha erroneamente valutato di non esperire la procedura di valutazione ambientale strategica nonostante il progetto in esame non sia mai stato sottoposto a VAS né all'interno degli strumenti urbanistici sovraordinati né direttamente con l'approvazione del PUA del Comune di Verona nella sua prima stesura.

Ebbene, nonostante tutto ciò, la Regione Veneto ha sottoposto il progetto di variante alla sola procedura di verifica di assoggettabilità sull'erroneo presupposto che si tratti di una modifica minore ad un piano già sottoposto a VAS.

Acclarata l'illegittima non sottoposizione del progetto a VAS, è del tutto evidente che ogni atto successivo di attuazione del Piano Particolareggiato si pone in

aperta violazione dell'art. 11 del d.lgs. 152/2006 risultando sfornito di qualsivoglia valutazione sugli impatti significativi del progetto sull'ambiente.

*** **

I provvedimenti impugnati risultano inoltre illegittimi per invalidità derivata dai provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

E' noto che il procedimento amministrativo, in conformità alla disciplina di cui alla L. 241/1990, si configura quale concatenazione di atti, di talché l'illegittimità di uno di essi si riverbera a cascata sul provvedimento finale, produttivo di effetti esterni.

Tale ipotesi di invalidità derivata e risulta configurabile anche laddove due atti amministrativi risultino l'uno il presupposto dell'altro, sebbene frutto di differenti procedimenti amministrativi.

La dottrina si è interrogata, tuttavia, circa la possibilità di ipotizzare una caducazione automatica dell'atto presupponente a fronte dell'annullamento dell'atto presupposto.

Al riguardo, vale rilevare la sussistenza di una prima impostazione teorica a guisa della quale l'annullamento dell'atto presupposto produce effetti meramente vizianti sull'atto presupponente; ne consegue che il privato può ottenere la caducazione di quest'ultimo soltanto procedendo all'impugnazione di entrambi (cd. doppia impugnativa).

L'art. 11 del d.lgs. 152/2006, nell'individuare l'annullabilità per violazione di legge il solo fatto estintivo del provvedimento attuativo del progetto adottato senza preventiva VAS, pare rafforzare tale impostazione processuale.

In tale prospettiva, per scrupolo difensivo, con la proposizione degli odierni motivi aggiunti, si ritiene di riproporre i vizi del ricorso introduttivi che sostanziano in via diretta ed indiretta l'illegittimità dei provvedimenti adottati dal Comune di

Verona senza che la Variante 1 al Piano Particolareggiato c.d. "Quadrante Europa" sia stato sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

Detti vizi verranno evidenziati in corsivo.

*** **

1) *VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E DELL'ART 16 COMMA 12 DELLA LEGGE N. 1150/1942. TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI E ILLOGICITA' ED INSUFFICIENZA DELL'ISTRUTTORIA E DELLA MOTIVAZIONE.*

Con il provvedimento impugnato, la Commissione Regionale per la VAS ha escluso che la variante al PUA "Quadrante Europa - Nord" debba essere assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica.

La motivazione del provvedimento non è di facile interpretazione innanzitutto perché è carente ed in secondo luogo perché l'intero procedimento si basa sull'errata interpretazione ed applicazione della normativa nazionale e regionale in materia.

La Regione Veneto, infatti, riconduce il progetto di variante nell'ambito dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevede che "per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento."

La valutazione dell'autorità competente, in tal caso della Regione Veneto, si esplica nella verifica di assoggettabilità disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 il quale prevede, al comma 6, che "La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai

soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati."

Inoltre l'articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 5, comma 8 del D.L. 13/05/2011 n. 70, prevede che "Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma"

Su tali basi, quindi, la Regione Veneto ha ritenuto di sottoporre il progetto del Consorzio ZAI a verifica di assoggettabilità con riguardo alle sole modifiche introdotte dalla variante del 2015.

Tale scelta è tuttavia illegittima poiché fondato su una assoluta carenza dei presupposti e sull'evidente travisamento dei fatti.

In primo luogo, va infatti evidenziato che il progetto in esame non è mai stato sottoposto oggetto di Valutazione Ambientale Strategica.

Come si evidenzia nello stesso parere impugnato, il PUA "Quadrante Europa - Area Nord" non è stato sottoposto a VAS "in quanto non prevedeva un'espansione urbanistica, ma una mera riorganizzazione infrastrutturale, recependo di fatto le indicazioni della Variante n. 2 al PAQE e

rientrando pertanto nella tipologia di esenzione di cui all'art. 5, comma 8 del D.L. 70/2011, convertito in L. 106 del 12/07/2011".

La circostanza non corrisponde al vero.

L'esenzione della procedura di VAS introdotta dal D.L. n. 70/2011 riguarda infatti unicamente gli strumenti attuativi di piani che sono già stati oggetto di valutazione ambientale strategica nei piani urbanistici sovraordinati.

Tuttavia, incredibilmente, né la pianificazione generale regionale né quella comunale hanno mai valutato, dal punto di vista ambientale, l'impatto dell'urbanizzazione dell'area del Quadrante Europa.

Come si è detto, la disciplina compiuta e finale dell'area in esame è disciplinata dal Piano d'Area Quadrante Europa così come modificato dalla Variante n. 2, approvata con DGR n. 3446/2006 e n. 3955/2006.

Si tratta di uno strumento di pianificazione regionale che, probabilmente per ragioni temporali, non è stato sottoposto alla disciplina di valutazione ambientale strategica introdotto dal D.lgs. n. 152/2006.

Sicuramente non è stato sottoposto a VAS il PAQE originario approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 69 del 20 Ottobre 1999 (doc. all. n. 8).

Neppure la Variante n. 2 al PAQE è stata sottoposta a VAS nonostante essa abbia inciso in modo assai rilevante sull'area oggetto del Piano Urbanistico presentato dal Consorzio ZAI.

Dalle delibere di approvazione della Variante n. 2 si evince infatti che è stata predisposta la sola Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) (doc. all. n. 18 e 19).

Successivamente, il Comune di Verona ha recepito le previsioni del PAQE all'interno del PAT approvato con D.G.R.V. n. 4148 del 18 dicembre 2007 (doc. all. n. 20).

Tuttavia tale recepimento è avvenuto solo sul piano normativo inserendo la Variante 2 al PAQE nell'art. 56 delle Norme Tecniche (doc. all. n. 12).

Sul piano dell'impatto ambientale, tuttavia, il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Verona ha predisposto la VAS prima dell'approvazione della Variante n. 2 del PAQE, e pertanto gli interventi da essa previsti non sono stati valutati dal punto di vista ambientale.

E' lo stesso Rapporto Ambientale, infatti, a definire lo stato della pianificazione: "Il Quadro programmatico cui la VAS fa riferimento è pertanto costituito da: omissisIl Piano d'Area Quadrante Europa (PAQE), approvato dalla Regione con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 69 del 20 ottobre 1999" (doc. all. n. 21 - pag. 41).

Ed infatti il rapporto non fa menzione ne prende minimamente in considerazione le relevantissime modifiche al PAQE originario del 1999 introdotte con la Variante n. 2 del 2006.

Ad ulteriore conferma dell'errata applicazione dell'art. 16, comma 12, della Legge 1150/1942 si evidenzia che originariamente il PAT del Comune di Verona prevedeva per l'ATO 09 - Ambito della logistica e dell'innovazione - un carico aggiuntivo di 1.560.00 mq di aree produttive (doc. all. n. 22).

Come risulta dal parere istruttorio allegato alla deliberazione n. 33/2011 di adozione del Piano Urbanistico Attuativo, il carico urbanistico dell'intervento è stato aumentato prevedendo 1.588.430 mq di aree produttive, 58.133 mq di aree direzionali e 563.293 mq di terminal intermodali per un totale di aree edificabili pari a 2.254. 992 mq. e, considerando anche le aree a servizi, per complessivi 2.675.645 mq. (doc. all. n. 14).

Si tratta di un aumento dell'intervento quasi doppio rispetto a quanto previsto dal PAT del Comune di Verona.

Lo si ripete, il tutto senza che il progetto sia mai stato sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Non è quindi una casualità che la competente commissione ministeriale di verifica dell'impatto, con parere n. 1281 del 28/06/2013, abbia ritenuto che l'attuazione del PUA potesse avvenire in due modalità: attraverso la sola procedura di VIA unitaria per tutte le opere previste nel

piano o, in alternativa, la procedura di VIA per ogni singola opera, previo assoggettamento a VAS dell'intero piano.

Riassumendo, il progetto in esame non è mai stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica né all'interno degli strumenti urbanistici sovraordinati né direttamente con l'approvazione del PUA del Comune di Verona nella sua prima stesura.

Ebbene, nonostante tutto ciò, la Regione Veneto ha sottoposto l'odierno progetto di variante alla sola procedura di verifica di assoggettabilità sull'erroneo presupposto che si tratti di una modifica minore ad un piano già sottoposto a VAS.

E' del tutto evidente che il percorso amministrativo risulta sfornito dei presupposti di legge perché, com'è logico, una variante di progetto può essere esentata dalla procedura di VAS solo laddove, verificata la modestia della modifiche introdotte, l'impatto ambientale del progetto originario sia già stato valutato in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, o almeno dalla pianificazione sovraordinata, in applicazione dell'art. 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 5, comma 8 del D.L. 13-5-2011 n. 70.

Inoltre l'art. 12 comma 6 del Testo Unico Ambiente precisa che la valutazione ambientale i piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS è limitata ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

E' quindi chiaro che se gli effetti detrattori dell'ambiente non sono mai stati valutati, non esiste alcuna possibilità di limitare la valutazione ambientale ai soli elementi introdotti dalla variante poiché in tal modo si sottrae il progetto ad una valutazione ambientale complessiva che non è mai avvenuta.

In assenza dei requisiti di legge per le procedure di esclusione e/o semplificazione della valutazione ambientale strategica, quindi, non v'è dubbio che il progetto di variante del PUA Quadrante Europa dovesse essere sottoposto integralmente ad ordinaria procedura di VAS.

In tal senso, il parere della Regione Veneto di non assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica risulta illegittimo e se ne chiede l'annullamento.

A sostegno delle ragioni del Comune di Sommacampagna si richiama la giurisprudenza del Giudice Amministrativo: "Il Collegio é pertanto dell'opinione che la VAS debba essere obbligatoriamente effettuata in tutti i casi in cui si debbano approvare atti di pianificazione territoriale che consentano di realizzare progetti sottoposti a VIA obbligatoria, indipendentemente dalla puntualità e dalla specificazione delle relative previsioni ed ancorché la realizzazione di siffatti progetti costituisca una mera eventualità". Il Collegio condivide integralmente tale prospettazione che è l'unica che consente di non "svuotare" la previsione normativa della obbligatorietà della Vas attraverso il semplice espediente di rinviare ad atti successivi e puntuali la indicazione delle opere interessate dal progetto. E d'altro canto analogo modus comportamentale è stato a più riprese predicato, in passato, dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo il quale (Cons. Stato, VI, 31 gennaio 2007, n.370), è principio acquisito quello per cui la rinnovazione del giudizio di compatibilità ambientale è necessario quando le varianti progettuali determinino la costruzione di un intervento significativamente diverso da quello già esaminato. Se è prevista un'autorizzazione alla realizzazione di un intervento in più fasi, è necessaria una seconda VIA se nel corso della seconda fase (e quindi per esempio in sede di definitivo o di variante) il progetto può avere mostrato un nuovo impatto ambientale importante, in particolare per la sua natura, le sue dimensioni o la sua ubicazione (in termini, Cons. Stato, VI, n.2694 del 2006, principio conforme a Corte giust. Comm. eu. 4 maggio 2006, C-290/2003; Consiglio di Stato sez. IV, 7 luglio 2011, n. 4072)" (Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 2446/2013).

Inoltre il Giudice, in altra circostanza, ha ritenuto che "Se, infatti, è razionale sottrarre alla previetà della procedura v.i.a. quei rinnovi di autorizzazione all'esercizio relativi a impianti autorizzati sulla base di una previa valutazione di impatto ambientale, non altrettanto può dirsi per il rinnovo di autorizzazioni la cui compatibilità ambientale, in sede di realizzazione

dell'impianto e di autorizzazione all'esercizio degli stessi, non sia stata previamente accertata; in questi casi, infatti, occorre necessariamente individuare un momento in cui, entrata in vigore la disciplina di cui al D. Lgs. n. 22 del 1997, si proceda per una prima volta all'assoggettamento alla v.i.a. dell'attività di smaltimento dei rifiuti. In altri termini, quella verifica dell'impatto ambientale non effettuata in sede di prima autorizzazione deve necessariamente precedere il rinnovo della prima autorizzazione successiva all'entrata in vigore del D.Lgs., potendo trovare piena applicazione il regime ivi previsto solo per le successive autorizzazioni, sul presupposto che sia intervenuta una prima verifica di impatto ambientale ai sensi del decreto medesimo" (Cons. di Stato, Sez. IV, 31/08/2004, n. 5715).

A parere della scrivente difesa il principio esprime la necessità che laddove non sia mai stata eseguita una valutazione dell'impatto sull'ambiente dell'attività che si intende svolgere, e sia ancora pendente il procedimento autorizzatorio, tale valutazione deve avvenire al primo momento utile del procedimento, e comunque prima che venga autorizzato l'avvio dell'attività.

Peraltro, è del tutto evidente la superficialità dell'istruttoria e la carenza di motivazione.

Innanzitutto si osserva che "La condizione affinché un progetto, nei casi stabiliti dalla legge, venga escluso dalla valutazione di impatto ambientale, è che esso non produca impatti significativi sull'ambiente, il che, peraltro, implica la tollerabilità di una qualche conseguenza del progetto sull'ambiente, ove suscettibile di essere contenuta, eventualmente mediante il ricorso a specifiche prescrizioni (art. 20 co. 5 D.Lgs. n. 152/06; art. 11 co. 6 e 8 l.r. Toscana n. 79/98). La verifica dell'assenza di impatti significativi presuppone, evidentemente, l'acquisizione in via istruttoria di tutti gli elementi conoscitivi necessari a fornire una compiuta rappresentazione dell'incidenza ambientale del progetto in questione, elementi che la legge stessa (nella specie: L.r. Toscana, n. 79/98, all. D) si preoccupa di indicare, dettando altresì i criteri valutativi cui la verifica di assoggettabilità è sottoposta" (TAR Toscana, Sez. II - 12 gennaio 2010, n. 17).

In secondo luogo dallo stesso parere impugnato emerge che due soggetti, oltre al Comune di

Sommacampagna, hanno espresso il loro parere negativo proprio per l'insufficienza dell'istruttoria e per la necessità di sottoporre a VAS il progetto.

Si tratta innanzitutto del Consorzio di Bonifica Veronese che con proprio parere n. 14322/2015 ha evidenziato l'impossibilità di esprimere il parere di compatibilità idraulica a causa dell'insufficiente istruttoria.

Si tratta, in secondo luogo, della Direzione Ambiente del Comune di Verona che, con parere n. 374794/2015 ha rilevato l'insufficienza dell'analisi di tutte le componenti ambientali.

Di fatto, la procedura si è ridotta ad un formale ritualismo con il quale un intervento di tali dimensioni non è stato mai sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica e neppure a Valutazione di Impatto Ambientale complessiva dato che la VIA verrà eseguita per le singole opere.

*** **

2) VIOLAZIONE DELL'ART 5 E 6 DEL D.LGS. N. 152/2006. VIOLAZIONE DELL'ART 16 COMMA 12 DELLA LEGGE N. 1150/1942. FALSITA' DEL PRESUPPOSTO, ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE.

Oltre che per le ragioni esposte nel precedente motivo di diritto, il progetto in esame doveva essere sottoposto a VAS anche perché le modifiche introdotte dalla variante non possono essere definite di modesta entità.

Come si è detto l'art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, consente che, per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o "modifiche minori", la VAS venga realizzata qualora l'autorità competente valuti che gli stessi producono impatti significativi sull'ambiente.

Nel caso in esame, trattandosi di un intervento su una vasta area, il proponente ha esperito la procedura di verifica di assoggettabilità presupponendo che la variante al PUA introduca "modifiche minori".

Non è tuttavia così.

Il raffronto tra i due interventi è offerto dallo stesso Rapporto Ambientale Preliminare del proponente dal quale si evince un incremento di circa 8.600 mq di superficie viaria e parcheggi e di circa 8.800 mq di aeree edificabili a cui corrisponde una diminuzione di circa 2.000 mq di area a verde e di oltre 15.000 mq di aree per la viabilità pedonale e ciclabile (doc. all. n. 23).

Inoltre, va evidenziato che la variante introduce anche un importante variazione degli indici edificatori della zona poiché innalza le altezze consentite di bene 5 m (da 20 a 25 metri) con un evidentissimo aumento di volumetria.

Si tratta quindi di una variante che aumenta il carico urbanistico con un conseguente ulteriore impatto ambientale sulla zona.

Inoltre, tra le modifiche più rilevanti vi è senza dubbio la creazione, nell'area più a nord ovest del PUA, di un nuovo collegamento (rotatoria) su via Cason (doc. all. n. 24).

L'opera introduce di fatto una via di uscita/entrata al complesso produttivo la cui incidenza ambientale è un elemento del tutto nuovo che ricadrà in gran parte sul territorio del Comune di Sommacampagna - frazione di Caselle- che dista a poche centinaia di metri.

Si tratta di importanti modifiche che avrebbero dovuto indurre la Regione Veneto ad assoggettare il progetto di variante a procedura di VAS ordinaria o quantomeno ad una verifica positiva di assoggettamento a VAS.

Del resto, recentissimamente, in relazione alla VIA il Consiglio di Stato ha ribadito che "nella sistematica del codice dell'ambiente, non è la consistenza dimensionale l'unico elemento che può determinare l'esenzione dalla procedura di verifica di valutazione di impatto ambientale, ma il giudizio rimesso all'Amministrazione si articola sulla considerazione di una pluralità di caratteristiche dei progetti, sulla loro localizzazione, escludendosi che una soglia minima di importanza del progetto possa fondare una esenzione a priori. Come ha affermato la Corte costituzionale con la citata sentenza n. 97/2013, discende dalla direttiva 2011/92/UE il preciso obbligo comunitario, gravante tanto sul legislatore nazionale che su quello regionale, ai sensi dell'art. 117,

primo comma, Cost. di assoggettare a VIA anche i progetti descritti nell'allegato II della direttiva, qualora si rivelino idonei a generare un impatto ambientale importante, all'esito della procedura di cosiddetto screening. Tale screening deve essere effettuato avvalendosi degli specifici criteri di selezione definiti nell'allegato III della stessa direttiva e concernenti non solo la dimensione, ma anche le altre caratteristiche dei progetti (il cumulo con altri progetti, l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, l'inquinamento ed i disturbi ambientali da essi prodotti, la loro localizzazione e il loro impatto potenziale con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densità della popolazione interessata), che, come si è visto, sono stati recepiti dal codice dell'ambiente" (Consiglio di Stato, Sezione IV, Ordinanza n. 199 del 14/04/2015).

*** **

3) VIOLAZIONE DELL'ART 4 E 6 DEL D.LGS. N. 15/2006. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MANIFESTA CARENZA DELLA MOTIVAZIONE.

Il provvedimento regionale risulta inoltre gravemente viziato nel suo impianto motivazionale laddove ritiene che il progetto di variante del PUA Quadrante Europa non comporti effetti significativi sull'ambiente.

La rilevanza della modifiche introdotte dalla variante, testè illustrata, incide chiaramente anche sulla consistenza dell'impatto ambientale prodotto dal progetto.

Al contrario, la Regione Veneto ha motivato il provvedimento limitandosi a ridimensionare la portata delle modifiche introdotte rapportandole alla vastità del piano.

E' noto tuttavia che la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica

(art. 4 D. Lgs n. 152/2006).

In tal senso è del tutto irrilevante se la variante, in rapporto alle dimensioni del progetto già assentito, comporti esigue modifiche poiché la valutazione deve necessariamente essere effettuata tenendo conto dei valori assoluti e del reale impatto ambientale prodotto.

La motivazione offerta dal parere generale appare quindi insufficiente perché non rende esplicito l'iter logico che, attraverso il bilanciamento degli interessi costituzionalmente tutelate, ha portato al parere di non assoggettabilità a VAS.

Per quanto di interesse del Comune ricorrente, inoltre, il parere risulta gravemente viziato anche dal punto di vista istruttorio.

Il rapporto ambientale preliminare elaborato dal proponente omette infatti di considerare numerosi aspetti che introducono un gravissimo impatto ambientale a danno del Comune di Sommacampagna e dei suoi cittadini ed in particolare per la frazione di Caselle.

In primo luogo non si rinviene una valutazione dell'impatto creato dal nuovo sbocco viario su via Cason.

Lo studio del traffico ed il Rapporto Ambientale Preliminare individuano infatti due punti significativi per l'accesso al Q.E., ubicati lungo l'asse viario principale attualmente esistente (Via Sommacampagna) che viene potenziato ed attrezzato a tale scopo:

- ad ovest l'innesto sulla circonvallazione ovest della città (SS12), con previsione di una nuova rotatoria (diametro mt. 50) all'uscita del Q.E., in prossimità dell'abitato di Caselle di Sommacampagna (praticamente sul confine comunale) (doc. all. n. 25 - mappa);

- a nord est con il futuro collegamento verso lo svincolo della Tangenziale di S. Massimo (T4-T9 di VR nord) (doc. all. n. 26 - mappa).

La prevista nuova "uscita" dal Quadrante su via Cason, probabilmente utilizzata prevalentemente per le AIU 1 - 2 e 4, non viene invece considerata, verificata e valutata alla luce degli impatti ovvi ed evidenti sul traffico e sulla viabilità locale (oggi non esiste tale uscita),

prevalentemente costituita da strade locali larghe al massimo metri 5 che collegano il Cason e S. Massimo con l'abitato di Caselle di Sommacampagna (per tramite di via Belvedere) e con la tangenziale di Verona (per tramite di via Canova, strada che segna il confine amministrativo tra i Comuni di Sommacampagna e Verona).

Questa previsione progettuale non risulta essere stata considerata e valutata non solo a livello generale di organizzazione del piano attuativo, ma è anche stata totalmente ignorata nello studio del traffico.

La soluzione prospettata dalla variante al P.U.A. comporta pertanto consistenti e rilevanti effetti sul territorio circostante, in quanto (ad esempio) il traffico giornaliero medio (TGM) generato dalle AIU 1 e 2 e quantificato in 1.292 autovetture al giorno e 554 mezzi pesanti al giorno, utilizzando questa nuova uscita, potrebbe interamente scaricarsi sulla citate Via Cason e via Canova oppure dirigersi verso Sona tramite via Belvedere.

Soprattutto nei momenti di intasamento dell'asse viario est - ovest interno al Q.E., tale soluzione viaria determinerebbe quindi rilevanti effetti negativi sulla viabilità locale e un notevole inquinamento atmosferico in aree molto vicine al centro abitato di Caselle, incrementandone i già alti livelli causati dalle autostrade, dalle tangenziali e dal traffico aereo.

Tale eventuale soluzione non può quindi prescindere da una verifica generale dell'assetto viario della zona e degli impatti connessi, con proposta di mitigazioni atte a compensare ogni peggioramento dello stato dell'ambiente in ambiti prossimi ad un importante centro abitato.

E' chiaro che tali aspetti, e le relative soluzioni di mitigazione, dovevano costituire parte integrante del progetto e dovevano essere opportunamente verificate all'interno di un procedimento di VAS al fine di individuare le necessarie soluzioni di mitigazione.

Analoghe considerazioni valgono per la prevista realizzazione della rotatoria di ingresso al Q.E. posta ad ovest della A22 e della Tangenziale, la cui valutazione di impatto ambientale risulta del tutto approssimativa e non collegata alla complessità della viabilità esistente.

Il progetto prevede altresì l'allargamento della Tangenziale in direzione Verona Nord, per agevolare l'uscita dei mezzi pesanti dal Q.E., con evidenti effetti significativi non solo sull'abitato di Caselle, ma sull'intero assetto viabilistico dell'area circostante il Casello della A22 di Verona Nord.

E' infatti evidente che l'allargamento di una strada ad alto scorrimento incide in modo determinante e negativo sulla qualità dell'aria che in tale zona è già gravemente compromessa dalla presenza delle infrastrutture già realizzate.

E' chiaro quindi che, anche sotto quest'ultimo profilo, i provvedimenti impugnati risultano gravemente viziati, in quanto assunti senza una organica e compiuta istruttoria e privi di adeguata motivazione, e devono quindi essere annullati.

*** **

Tutto ciò premesso i sottoscritti procuratori chiedono che il TAR per il Veneto accolga le seguenti

CONCLUSIONI

nel merito:

➤ annullare tutti gli atti impugnati per i motivi indicati nel ricorso e nei motivi aggiunti;

in ogni caso:

➤ spese di causa, comprensive di contributo unificato, spese generali ed accessori interamente rifuise.


Si fa espressa riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti e di impugnare gli atti di adozione ed approvazione della variante urbanistica anche in relazione a vizi di carattere urbanistico e procedimentale.

Si allegano atti e documenti indicati in separato elenco.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa ha valore indeterminabile.

Si dichiara che il contenuto dell'atto in formato cartaceo è conforme al contenuto del relativo documento informatico.

Verona - Venezia, li 2 luglio 2016


avv. Fausto Scappini



avv. Antonio Sartori



RELAZIONE DI NOTIFICA: Ad istanza della parte come sopra rappresentata, io sottoscritto avv. Fausto Scappini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, rilasciata in data 10 febbraio 2004, prot. n. 501/04, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, previa annotazione al n. 1243 del mio registro cronologico ho notificato per conto del Comune di Sommacampagna (Verona), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, copia conforme all'originale dei suestesi motivi aggiunti al TAR per il Veneto a: **REGIONE DEL VENETO**, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore*, con sede in 30123 Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 e ciò ho fatto trasmettendone copia per mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76715756794-2 spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Verona, li 02 luglio 2016

Avv. Fausto Scappini





RELAZIONE DI NOTIFICA: Ad istanza della parte come sopra rappresentata, io sottoscritto avv. Fausto Scappini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, rilasciata in data 10 febbraio 2004, prot. n. 501/04, ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53, previa annotazione al n. 1244 del mio registro cronologico ho notificato per conto del Comune di Sommacampagna (Verona), in persona del Sindaco, legale rappresentante *pro-tempore*, copia conforme all'originale dei suestesi motivi aggiunti al TAR per il Veneto a:

CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO - INDUSTRIALE DI VERONA -
INTERPORTO QUADRANTE EUROPA in persona del legale rappresentante pro
tempore, e per esso ai procuratori costituiti avv. Stefania Brugnoli e avv. Giorgio Pinello
con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in San Polo 3080/L, 30125 - Venezia e
ciò ho fatto trasmettendone copia per mezzo del servizio postale in piego raccomandato con
avviso di ricevimento n. 76715756792-0 spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2 in data
corrispondente a quella del timbro postale.

Verona, li 02 luglio 2016


Avv. Fausto Scappini



RELAZIONE DI NOTIFICA: Ad istanza della parte come sopra rappresentata, io
sottoscritto avv. Fausto Scappini, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Verona, rilasciata in data 10 febbraio 2004, prot. n. 501/04, ai sensi della legge 21
gennaio 1994 n. 53, previa annotazione al n. 1245 del mio registro cronologico ho notificato per
conto del Comune di Sommacampagna (Verona), in persona del Sindaco, legale rappresentante
pro-tempore, copia conforme all'originale dei suestesi motivi aggiunti al TAR per il Veneto a:
COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro - tempore, e
per esso ai procuratori costituiti avv. Fulvia Squadroni e avv. Giovanni Michelon
dell'Avvocatura Civica di Verona, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR
Veneto in Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia e ciò ho fatto trasmettendone copia per
mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento n. 76715756789-5
spedito dall'Ufficio Postale di Verona 2 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Verona, li 02 luglio 2016

Avv. Fausto Scappini



1243

N. Raccomandata

76715756794-2



Posteitaliane

EP0795-EP0459 - Mod. 22 AG - MOD. 04501 (EX-21516) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE DEL VENETO IN PERS. DEL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA PALAZZO BALBI - DONSADURO	N° CIV. 3501	PROV. VE
MITTENTE	Avv. FAUSTO SCAPPINI		
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA Vicolo Ghiaia n. 7	N° CIV. 37122	PROV. VERONA
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 68113 Sez. 04 Operaz. 146
 Causale: AG 02/07/2016 12:14
 Peso gr.: 80 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. B* (accettazione manuale) 767431559475 TASSE

1244

N. Raccomandata

76715756792-0



Posteitaliane

EP0795-EP0459 - Mod. 22 AG - MOD. 04501 (EX-21516) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	CONSORZIO ZONA AGRICOLA INDUSTRIALE DI VERONA - INTERPORTO QUADRANTE EUROPA IN PERS. LEG. RAPP. PRO TEMPORE E PER L'ES. AI PROC. COSTRUTTI		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA SAN POLO	N° CIV. 30125	PROV. VE
MITTENTE	Avv. FAUSTO SCAPPINI		
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA Vicolo Ghiaia n. 7	N° CIV. 37122	PROV. VERONA
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 68113 Sez. 06 Operaz. 130
 Causale: AG 02/07/2016 12:16
 Peso gr.: 81 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. B* (accettazione manuale) 767431559351 TASSE

1265

N. Raccomandata

76715756789-5



Posteitaliane

EP0795-EP0459 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (acc. 1999) - St. (19) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nella raccomandata: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

COMUNE DI BERGAMO, IL PRES. SINDACO, LEG. RAPP. PROT. TEMP. E PER. ESSE
AI PROC. GAST. ANTONI FULVIA SQUARSONI E GIOVANNI NICHELOSI DI U. A. V. C.

DESTINATARIO CIVICO VERONA - DON. ELENO LIO SEGRETERIA TAR. VENEZIA

CADUNA REGIO 2773/2778

VIA / PIAZZA 30121 VENEZIA N° CIV. VE

C.A.P. COMUNE PROV.

MITTENTE **Avv. FAUSTO SCAPPINI**

VICOLI GHIAIA n. 7

VIA / PIAZZA 37122 VERONA N° CIV.

C.A.P. COMUNE PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R.
Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 68113

Sez. 06

Operaz. 131

Causale: AG

02/07/2016 12:18

Peso gr.: 81

Tariffa € 7.70

Affr. € 7.70

Serv. Agg.: AR

Cod. (accettazione manuale) 767431559340

TASSE

N° 1244 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Verona il 02/04/2016
 dei cronologici Comitato per la Zona Agricola Industriale di Verona - Intergruppo Quadrante Europa in p.a. con reg. pr. 1449

diretto a PER SOCIETÀ PER AZIONI SOCIETÀ STEFANIA BRESCHI & FIGLI S.p.A. SCELTA DA QUEST'UFFICIO - SAN PAOLO 2001 - 30125 VERONA (VI)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata 05-07-16

Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

Destinatario persona giuridica (1)

Curatore fallimentare (2)

Domiciliatario (3) SOCIETARIO Sig.

Familiare convivente (4)

Addetto alla casa (5)

Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)

Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

Delegato dal direttore del (8)

Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

Muelle
 (firma del destinatario o della persona abilitata)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

del plico di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

del plico di firmare il registro di consegna

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza inidoneità delle persone abilitate

affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre all'atto della consegna

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale: (6) Segretario, dipendente, ecc.
 (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (7) Via, piazza, corso, n°.
 (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, conveniente addetto alla casa. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
 (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.
 (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col destinatario "more uxorio", conveniente addetto alla casa. (10) Vedi note (4) (5), (6) (7) (8).
 (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di lento recapito al primo indirizzo.
 (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.
 (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Analfabeta Impossibilitato a firmare

Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. 05-07-16 del Muelle
 (data e firma dell'addetto al recapito)

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

n. del

sottoscrizione dell'addetto al recapito data

firma

Posteitaliane
 Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
 dell'atto spedito con raccomandata

N° 76715756792-0

(Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL(4)

Comune di Sarnonvalpurga Regione Verona

Bollo dell'ufficio di partenza

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AG



76743155935-1

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
 da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)
Comune di Sarnonvalpurga ds

Avv. FAUSTO SCAPPINI
 Vicolo Ghiaia n. 7
 37122 VERONA

02/04/2016 - Sez. II - Matti Agnelli

N° 1245 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di Verona il 02/07/2016
 del cronologico Comune di Verona in pers. Sindacato degli aggi. pro. Temp. oper. esodati pro. con aut. Fabio Scappini
 diretto a Giovanni Micheli Amministratore Comune Verona - Via dell'Industria, 100 - Verona - C.A.P. 37139

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>5/6/2016</u> <input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) di <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo e reparto di Firma del destinatario o della persona abilitata <input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>5161016</u> del <u>02/07/2016</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA in qualità di (10) <input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza <input type="checkbox"/> idoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate <input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) <input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma del delegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "in loco", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è presunto soltanto nel caso di tentato recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO


dell'atto spedito con raccomandata

76715756789-5
 (Vedi avvertenze per gli uffici)

Mod.04100A - EP2054/EP2055 - Modello 23L - Ed.12/10 - SL[4]

Comune di Sommarampone / Regione Veneto

Bollo dell'ufficio di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE


L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO

da restituire a: (compilare in stampatello maiuscolo)

Comune di Sommarampone etc



AVV. FAUSTO SCAPPINI
 Vicolo Ghiaia n. 7
 37122 VERONA

AG



76743155934-0

Rg 15612016. Sez. II - Motivi aggiunti

Esito della Spedizione

Gentile cliente,

riportiamo di seguito i dati relativi alla spedizione di ATTI GIUDIZIARI 767157567942:

La spedizione è in fase di consegna

Data e ora	Stato lavorazione	Luogo
02-07-2016 12:14:29	Preso in carico	VERONA VR
02-07-2016 12:55:13	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	VERONA VR
04-07-2016 19:57:38	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	VERONA VR
05-07-2016 03:54:17	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	VENEZIA VE
05-07-2016 06:27:12	In lavorazione presso il Centro Operativo Postale	VENEZIA VE
05-07-2016 10:02:33	In consegna	VENEZIA VE

Grazie per aver scelto Poste Italiane e i nostri servizi.

Distinti Saluti
Poste Italiane

m. 1243. Regione del Veneto



Protocollo del 2016 Nr. 15456

POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI SOMMACAMPAGNA // REGIONE DEL VENETO E ALTRI ? T.A.R. Veneto ? R.G. 156/2016 ? Motivi aggiunti.



Stato : Protocollato

? help ?

Modifica

Evadi

Assegna

Restituisci

In carico

Invia tramite E-Mail

Inserisci in fascicolo

Crea relazione con altri documenti

Vai a...

Principale

Destinatari

Allegati e note

Altri Dati

Riferimento protocollo

2016 - 15456 del 04/08/2016 08.53.00

Oggetto

POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI SOMMACAMPAGNA // REGIONE DEL VENETO E ALTRI ? T.A.R. Veneto ? R.G. 156/2016 ? Motivi aggiunti. *

Autore

TIZIANA POIESI *

Responsabile

MELCHIORI LAURA

Mezzo

PEC